

- assicurare maggiore velocità nei processi decisionali e conseguire maggiore coordinamento e controllo interno.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 novembre 2012, ha approvato il nuovo modello organizzativo della società che, in coerenza con l'evoluzione del precedente assetto, ha come obiettivo il miglioramento dell'efficacia della riscossione, il miglioramento del rapporto con i contribuenti e la razionalizzazione dei costi del Gruppo attraverso la specializzazione della Holding sulle funzioni di indirizzo, coordinamento e centralizzazione dei servizi di Corporate e la focalizzazione delle società Agenti sulle attività di riscossione.

Miglioramento del rapporto con i cittadini e le imprese

In continuità con il percorso già avviato negli esercizi precedenti, l'obiettivo primario per l'esercizio 2012 è stato quello di proseguire nell'affermare la centralità del rapporto con il contribuente attraverso una strategia di relazione sempre più aderente ai reali bisogni dei cittadini in particolare attraverso il miglioramento del livello di servizio.

A tal fine nell'esercizio 2012:

- sono proseguiti le relazioni con gli Ordini professionali tramite l'attivazione di soluzioni dedicate come sportelli fisici e canali virtuali che offrono una consulenza alle varie sedi dell'Ordine;
- sono state sottoscritte nuove convenzioni con le Associazioni dei consumatori e con le Associazioni di categoria;
- è proseguita la sinergia con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, anche attraverso l'attivazione di nuovi sportelli Equitalia presso le strutture territoriali di tali enti;
- sono state definite le linee guida dell'indagine di Customer satisfaction, che ha previsto, da una parte, un'analisi qualitativa delle percezioni del cittadino nei confronti di Equitalia, dall'altra uno studio quantitativo sui livelli di servizio percepiti ed attesi dai contribuenti;
- in applicazione del protocollo "Reti amiche", sottoscritto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è proseguita la collaborazione con alcuni dei soggetti aderenti al network: Lottomatica, Sisal, Coop e Poste Italiane.
- è stata avviata l'iniziativa denominata "sportello amico", con la quale Equitalia intende rafforzare le modalità di interazione con i cittadini che si rivolgono allo sportello, soprattutto con coloro che manifestano problematicità particolari e che necessitano di un supporto dedicato. La sperimentazione del servizio è iniziata presso 16 sportelli in 10 città ed è proseguita con il graduale rilascio su tutti gli sportelli dei capoluoghi di provincia.

Operazioni societarie

In data 13 luglio 2012 l'Agenzia delle entrate ha trasferito alla società Equitalia SpA n° 1.600.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna della società per azioni " Riscossione Sicilia SpA". Il corrispettivo della cessione è stato convenuto in € 1.678.466,55 (valore della partecipazione risultante nel bilancio di Agenzia delle Entrate). Di tale prezzo la differenza tra il valore nominale delle azioni cedute (€ 1.600.000) e il valore di cessione (€ 78.466,55) ha costituito sovrapprezzo di emissione.

In data 1 settembre 2012 ha avuto efficacia l'operazione di fusione per incorporazione inversa tra le società "Serit Sicilia SpA" (società incorporante) e "Riscossione Sicilia SpA" (società incorporata), con cambio di denominazione in "Riscossione Sicilia SpA", come da atto di fusione del 18 luglio 2012. A seguito dell'operazione di fusione, il capitale della società incorporante è rimasto confermato in euro 10.400.000 ed Equitalia SpA, in ragione dell'atto del 13 luglio 2012, ha mantenuto la quota del 10% del capitale della nuova società.

Infine, in data 27 dicembre 2012 Equitalia SpA ha acquisito la piena proprietà di Equitalia Servizi attraverso l'acquisizione del 9,47% delle quote residue di partecipazione da Riscossione Sicilia SpA.

Con riferimento alla società Equitalia Basilicata in liquidazione, partecipata da Equitalia Sud SpA, si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2492 e 2493 del C.C., il 4 dicembre 2012 è stato depositato il bilancio di liquidazione presso il Registro delle Imprese di Potenza. Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio di liquidazione si intenderà approvato e sarà possibile chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Evoluzione della normativa di settore

Per quanto attiene alla normativa di settore, l'anno 2012 ha registrato diversi provvedimenti legislativi di interesse per l'attività dell'Agente della Riscossione, di seguito sintetizzati.

Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 con modificazioni del Decreto Legge n.216/2011

La Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 216/ 2011 – cd. "Milleproroghe", all'art. 29, comma 4°, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine per la presentazione da parte degli Agenti della riscossione delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 112/1999 per i ruoli

consegnati agli stessi entro il 31 dicembre 2010, con conseguente spostamento al 1º gennaio 2014 dell'inizio del termine triennale riconosciuto all'ente creditore per il controllo di merito sulle predette comunicazioni. La Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha poi prorogato di un ulteriore anno i predetti termini (vd. *infra*).

La citata Legge 14/2012 ha altresì esteso, con l'art. 29, comma 16-bis, ai giudizi pendenti alla data del 31 dicembre 2011 (anziché del 1º maggio 2011, come nella previsione originaria) la possibilità per i contribuenti di definire le liti fiscali di valore non superiore ad € 20.000 e nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate con il pagamento delle somme riconosciute determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002, con conseguente differimento al 31 marzo 2012 del termine per il versamento, in unica soluzione, delle somme dovute.

Legge n. 44 del 26 aprile 2012 con modificazioni del Decreto Legge n. 16/2012

Anche la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 16/2012 (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), ha dettato diverse norme di interesse per il comparto della riscossione, le principali delle quali sono analizzate di seguito.

Rateazioni (art. 1, commi 1-3)

Sono state introdotte le seguenti innovazioni alla disciplina delle rateazioni di cui all'art. 19 DPR 602/1973:

- possibilità per il debitore che sia decaduto dalla rateazione delle somme dovute a seguito di "comunicazione di irregolarità" inviata dall'Agenzia delle Entrate, di accedere comunque al beneficio della rateazione della conseguente cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione;
- facoltà per il contribuente di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (e dunque non più solo nel caso di richiesta di proroga per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica), fermo restando che i piani di ammortamento già emessi alla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 (2 marzo 2012) non sono soggetti a modificazioni (fatto salvo il caso della proroga come sopra descritta);
- divieto per l'AdR di iscrivere ipoteca dal momento della ricezione della richiesta di rateazione (tranne, ovviamente, nel caso di mancato accoglimento della stessa o di decadenza dalla rateazione accordata), con espressa previsione invece della validità delle ipoteche già iscritte a tale data;

- decadenza dal beneficio della rateazione solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive.

Pignoramenti presso terzi (art. 3, comma 5, lett. a e b)

Sono stati introdotti limiti di pignorabilità da parte dell'Agente della Riscossione delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego diversificati in ragione dell'ammontare delle predette somme. Più specificamente le somme in questione possono essere pignorate: A) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro; B) in misura pari ad un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro; C) nella misura di un quinto (ai sensi dell'art. 545, comma 4, c.p.c.) per importi superiori a 5.000 euro.

Espropriazione immobiliare (art. 3, comma 5, lett. c)

Si è stabilito che l'Agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede superi i ventimila euro.

Iscrizione di ipoteca (art. 3, comma 5, lett. d, comma 6 e comma 7)

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis dell'art. 77 del DPR 602/1973 è stata fissata a ventimila euro, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012, anche la soglia di credito al di sotto della quale l'Agente della riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria ed è stato nel contempo esplicitato, con norma di rilevante portata interpretativa, che l'ipoteca può essere iscritta "anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere"

Importo minimo iscrizione a ruolo (art. 3, commi 10-11)

E' stato elevato a 30 euro, a decorrere dal 1° luglio 2012, il limite minimo di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, limite che peraltro non opera in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Certificazioni (art. 6, comma 5)

E' stato previsto che non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre alla conservatoria dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, né ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio le disposizioni di ordine generale in tema di certificazioni dettate dall'art. 40 del DPR 445/2000 - come modificato dalla Legge 183/2011 -, in base alle quali a decorrere dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della P.A. ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione.

Avviso di accertamento esecutivo (art. 8, comma 12, lett. a e comma 12-bis)

Sono stati introdotti:

- l'obbligo per l'Agente della riscossione di informare il debitore, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento esecutivo, di aver preso in carico le somme per la riscossione, tranne nel caso in cui l'affidamento in carico sia stato effettuato per la sussistenza di fondato pericolo per la riscossione;
- l'obbligo per l'Agente della riscossione di avviare l'espropriazione forzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno (e dunque non più del secondo) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- l'estensione dell'ambito di applicazione dell'avviso di accertamento esecutivo anche alla fattispecie del mancato pagamento delle somme dovute nell'ipotesi di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992.

Avviso di addebito dell'INPS (art. 8, comma 12, lett. b)

Si è stabilito che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'Agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Crediti privilegiati (art. 9, comma 3)

È stato introdotto l'art. 2873-ter cod.civ. che ha previsto l'equiparazione, quanto all'applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di privilegi, dei crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea ai crediti dello Stato per l'IVA.

Pagamenti da parte dei soggetti pubblici (art. 1, commi da 4-bis a 4-quater)

Si è stabilito che, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti, e che l'eventuale mancato pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme eccedenti il debito comunicato dall'AdR configura una violazione dei doveri di ufficio.

Accesso alle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata (art. 6, comma 5-bis)

Si è previsto che le Agenzie fiscali e gli Agenti della riscossione, per l'espletamento dei compiti istituzionali, accedano, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata,

gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.

Atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies)

È stata introdotta per gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane una disciplina analoga a quella prevista dagli artt. 29 e 30 della Legge 122/2010 per gli atti rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Più in dettaglio:

- gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio dell'Unione europea e della connessa Iva all'importazione diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e devono anche contenere l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento (dieci giorni dalla ricezione dell'atto) la riscossione delle somme richieste viene affidata in carico agli Agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- l'Agente della riscossione informa il debitore, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, di aver preso in carico le somme per la riscossione e, sulla base del titolo esecutivo costituito dal predetto atto di accertamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalla disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento;
- ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di accertamento tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'Agente della riscossione ne attesti la provenienza;
- decorso un anno dalla notifica dell'atto di accertamento, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973;
- le somme richieste e non versate sono maggiorate degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/1973 e all'Agente della Riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive;
- la dilazione di pagamento ex art. 19 DPR 602/1973 può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'Agente della Riscossione.

Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Si segnalano altresì i seguenti Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- **Decreti del 26 aprile 2012 e del 26 giugno 2012** che hanno dettato disposizioni in tema di informatizzazione del processo tributario, prevedendo in particolare la possibilità per le Segreterie delle Commissioni Tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti costituite in giudizio a mezzo posta elettronica certificata;
- **Decreti del 22 maggio 2012 (n. 2) e del 25 giugno 2012 (n. 2)** che hanno dettato disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare:

i Decreti del 22 maggio 2012 hanno rispettivamente:

- dato attuazione alla normativa che attribuisce ai creditori delle P.A. la possibilità di ottenere una certificazione del credito, che consenta agli stessi di cedere il credito medesimo a banche o intermediari;
- introdotto la possibilità, su richiesta dei creditori, di pagare debiti certi, liquidi ed esigibili contratti dalle P.A. per l'acquisizione di servizi e forniture anche mediante assegnazione di titoli di Stato.

i Decreti del 25 giugno 2012 hanno rispettivamente:

- dato attuazione alla normativa che attribuisce ai creditori delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di ottenere una certificazione del relativo credito;
- disciplinato le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 31, comma 1-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.

Si evidenzia al riguardo che la Legge n. 94 del 6 luglio 2012, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 52/2012 (recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) con l'art. 13-bis ha ridotto a trenta giorni il termine (fissato in precedenza a 60 giorni) a disposizione dell'Amministrazione debitrice per il rilascio della certificazione del credito e ha esteso l'applicazione della compensazione prevista dall'art. 28-quater del DPR 602/1973 ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali e che sono stati poi emanati i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012 e del 19 ottobre 2012 (n. 2), i quali hanno modificato, rispettivamente, i D.M. del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012, al fine di adeguare le relative disposizioni operative alle novità apportate dalla citata Legge n. 94/2012.

Legge n. 134 del 7 agosto 2012 con modificazioni Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83

La Legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", all'art. 54 ha introdotto i nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., con i quali è stato previsto un "filtro" all'ammissibilità dell'appello, stabilendo che il giudice possa dichiarare l'inammissibilità dell'appello stesso quando l'impugnazione - sia principale sia incidentale non tardiva - "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta". In tal caso il giudice, alla prima udienza e prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, pronuncia l'inammissibilità dell'appello con ordinanza succintamente motivata.

Nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello diventa impugnabile per Cassazione la decisione di primo grado. Resta comunque esclusa la possibilità del ricorso per Cassazione per il motivo di cui al punto 5) del citato art. 360, come novellato - al fine di evitare l'abuso di ricorsi di legittimità basati sul vizio di motivazione - dalla stessa Legge 134/2012 ("omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), qualora l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata.

Le predette norme, che non si applicano al processo tributario, troveranno applicazione ai giudizi di appello introdotti (ovvero alle sentenze impugnabili per Cassazione pubblicate) a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge 134/2012 (12 agosto 2012).

La citata Legge 134/2012 ha altresì introdotto, con l'art. 33, significative modifiche alla Legge Fallimentare in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2012

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2012 è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che, in particolare, reca nel frontespizio una frase volta a chiarire la posizione degli Enti creditori delle somme dovute dal contribuente rispetto a quella degli Agenti della Riscossione, incaricati dagli Enti medesimi del recupero di tali somme e la cui adozione è obbligatoria per le cartelle relative a ruoli consegnati dopo il 31 luglio 2012.

Legge n. 135 del 7 agosto 2012 con modificazioni del Decreto Legge n 95/2012

La Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 95/2012 (recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con Invarianza dei servizi ai cittadini) ha dettato:

- una serie di disposizioni in tema di riduzione della spesa pubblica (riferite - tra l'altro - alle modalità di acquisto di beni e servizi, alle locazioni passive e alle risorse umane) che trovano applicazione anche alle Società del Gruppo Equitalia, in quanto ricomprese

nell'elenco redatto dall'ISTAT sotto la categoria "Amministrazioni Centrali - Enti produttori di servizi economici";

- una norma, contenuta all'art. 5 comma 1, che stabilisce la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1º gennaio 2013, di un punto (dunque dall'attuale 9% all'8%) della percentuale di aggio spettante agli Agenti della riscossione sulle somme riscosse, nonché la destinazione alla riduzione, fino ad un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dell'aggio stesso delle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del Gruppo Equitalia, risorse da accertare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012.

Decreti Legislativi n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012

I Decreti Legislativi n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012 hanno rivisitato, in un'ottica di contenimento di spesa e di incremento di efficienza, la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo n. 160 del 14 settembre 2012

Il Decreto Legislativo n. 160 del 14 settembre 2012 ha introdotto diverse modifiche al "codice del processo amministrativo" di cui al D.Lgs. n.104/2010.

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto un'articolata serie di disposizioni volte a contrastare la corruzione e l'illegalità in tutto il settore pubblico, nel quale sono ricomprese le P.A., gli Enti pubblici nazionali, le Società partecipate dalle P.A. e le loro controllate (art. 1, comma 34). Si segnalano in particolare le seguenti altre previsioni dell'art. 1:

- i commi da 1 a 5 hanno attribuito alla "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", istituita con D.Lgs. n. 150/2009, il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione e ne hanno definito attività e compiti;
- il comma 15 ha previsto, al fine di garantire il principio di trasparenza e ad integrazione di quanto già disposto in argomento dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), l'obbligatorietà della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni di una serie di dati (informazioni relative ai procedimenti

amministrativi, bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini);

- i commi 16-17, da 19 a 26 e 32 hanno innovato la disciplina dei contratti pubblici, da un lato estendendo agli stessi il rispetto dei livelli essenziali di trasparenza definiti dal comma 15, con anche specifica individuazione dei dati da indicare obbligatoriamente nei siti web istituzionali e dall'altro prevedendo nuove modalità per l'eventuale deferimento ad arbitri di controversie afferenti l'esecuzione di contratti pubblici ;
- il comma 28 ha previsto l'obbligo per le P.A. di monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e di rendere consultabili sui siti web istituzionali i risultati di tale monitoraggio;
- i commi 29 e 30 hanno introdotto l'obbligo per le P.A. di rendere noto sui propri siti almeno un indirizzo PEC a disposizione dei cittadini per trasmettere istanze e per poter accedere in ogni momento - previa identificazione informatica - alle informazioni sui provvedimenti e sui procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi compresi quelli relativi allo stato e alla tempistica della procedura e all'ufficio competente in ogni fase;
- il comma 31 ha previsto l'emersione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 190/2012 (28.11.2012), di appositi Decreti Ministeriali per l'applicazione delle disposizioni in tema di informazioni di cui ai citati commi 15, 16, 29 e 30;
- il comma 33 ha stabilito che la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici richiesti alla P.A. e dunque presupposto per una possibile "class action" nei confronti della P.A. inadempiente, oltre che fonte di responsabilità disciplinare per il dirigente per il quale venga accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto dei predetti standard da parte del personale dell'ufficio preposto al servizio;
- il comma 38 ha modificato l'art 2 della Legge n. 241/1990 prevedendo che le P.A. concludano il procedimento amministrativo con un provvedimento redatto in forma semplificata, con una motivazione sintetica, in presenza di domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate;
- il comma 39 ha dettato disposizioni in tema di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali;
- i commi 41 e 47 hanno introdotto, rispettivamente, l'obbligo per i responsabili del procedimento e del provvedimento finale - nonché per i responsabili degli uffici competenti per i pareri, le valutazioni tecniche e gli atti endoprocedimentali - , di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, e l'obbligo di motivazione degli accordi conclusi dalla P.A. con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o di sostituirlo;

- i commi da 75 a 77 hanno introdotto una serie di modifiche al codice penale, al codice civile e al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione o societari.

In dettaglio:

- sono stati ridefiniti i reati di concussione (Art. 317 C.P.) e di corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 C.P.);
- è stato introdotto il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (nuovo art. 319-quater C.P.) che punisce al primo comma il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e al secondo comma chi, nei casi previsti dal citato primo comma, dà o promette denaro o altra utilità;
- è stato introdotto il reato di "traffico di influenze illecite" (nuovo art. 346-bis C.P.), che punisce chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio, nonché chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale;
- la previgente fattispecie di reato di cui all'art. 2635 c.c. (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) è stata sostituita con il reato di "corruzione tra privati", configurabile in capo ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, nonché a chi dia o prometta loro denaro o altra utilità;
- sono stati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) le due nuove fattispecie di reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater C.P.) e di "corruzione tra privati" (nuovo testo dell'art. 2635 c.c.) sopra analizzate.

Legge n. 213 del 7 dicembre 2012

La Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali", ha previsto:

- all'art. 3 la sospensione delle procedure esecutive avviate in danno di enti locali che abbiano deliberato di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta dalla norma in esame;
- all'art. 9, comma 4º, "in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione" la proroga al 30 giugno 2013 del termine, in scadenza al 31/12/2012, a far tempo dal quale: a) le Società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; b) le predette attività relative alle entrate degli enti pubblici territoriali dovranno in ogni caso essere affidate mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 con modificazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012

La Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Decreto crescita"), ha anzitutto apportato rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.L. n. 82/2005, applicabile in generale anche alle Società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali dunque anche le Società del Gruppo Equitalia), ma che individua specifiche categorie di destinatari in relazione a numerosi adempimenti ivi previsti.

Tra le principali disposizioni in argomento dettate dalla Legge 211/2012 si segnalano:

- art. 2 - istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
- art. 4 - previsione del c.d. "domicilio digitale del cittadino";
- art. 5 - creazione di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
- art. 6 - trasmissione di documenti tra Pubbliche Amministrazioni e tra privati e P.A. stesse per via telematica;
- art. 9 - accesso telematico e riutilizzo dei dati delle P.A.; art. 9-bis - acquisizione di software da parte delle P.A.;
- art. 15 - pagamenti elettronici alle Amministrazioni e alle imprese pubbliche.

Tra le altre disposizioni della Legge 221/2012 si segnalano:

- le previsioni in tema di effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni alle Parti per via telematica nei procedimenti civili (art. 16) e nelle procedure concorsuali (art. 17);

- la norma relativa all'obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014, del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione(art. 16-bis);
- la rivisitazione delle disposizioni in tema di "crisi da sovra indebitamento" (art. 18), applicabili a tutti quei soggetti che non possono fare ricorso alle altre procedure concorsuali previste dalla vigente normativa (cd. debitori non fallibili) e che, nel contempo, versano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le predette obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. La novella legislativa in esame ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche al "consumatore", inteso quale "persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" e ha rivisitato la disciplina delle due procedure giudiziali, tra loro alternative, previste per far fronte alla crisi da sovra indebitamento ossia la procedura di composizione della crisi volta a pervenire ad un accordo di composizione, che, se approvato dai creditori con le maggioranze di legge, viene omologato dal giudice, e la procedura di liquidazione del patrimonio;
- l'istituzione presso l'A.V.C.P. della Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter);
- la limitazione dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, comma 1, lett. 5 del DPR n. 633/1972 ai soli servizi di versamento delle imposte effettuate per conto dei contribuenti da istituti di credito (art. 38), con conseguente assoggettamento ad IVA dell'attività di riscossione tributi effettuata da terzi per la quale viene corrisposto un aggio.

Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che anche gli Agenti della Riscossione sono tenuti al pagamento del contributo unificato nelle controversie dinanzi alle Commissioni Tributarie, sul presupposto che non possa trovare applicazione a tali controversie l'istituto della prenotazione a debito, con altresì riduzione al 50%, del contributo unificato e delle altre spese per atti giudiziali, previsto dall'art 157 T.U.S.G. per "la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo", in linea con l'analogia disposizione dell'art. 48 del DPR 602/1973 "per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva". Ad avviso del M.E.F. infatti la nozione di "procedura esecutiva" di cui all'art. 157 T.U.S.G. deve essere intesa come limitata ai soli atti della riscossione coattiva in senso stretto (devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario) , nei quali non possono ricomprendersi né le cartelle di pagamento né il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, in quanto atti prodromici all'esecuzione, di natura cautelare e conservativa del patrimonio del debitore.

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità 2013

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ha anch'essa introdotto, all'art. 1, una serie di disposizioni aventi un rilevante impatto sull'attività dell'Agente della Riscossione, di seguito sintetizzate:

- comma 20: ha modificato gli artt. 548 e 549 c.p.c. in tema rispettivamente di mancata dichiarazione del terzo e di contestata dichiarazione del terzo nei procedimenti giudiziari di pignoramenti presso terzi;
- comma 525: ha previsto che AGEA proceda alla riscossione mediante ruolo delle sanzioni per mancato rispetto delle c.d. quote latte, nei casi di mancata adesione alla o di decadenza dalla rateizzazione, avvalendosi su base convenzionale delle Società del Gruppo Equitalia per la formazione del ruolo, la stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione e per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso. La notificazione della cartella di pagamento e le procedure di riscossione coattiva sono effettuate dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AdR e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado. AGEA si avvale a tali fini del personale della Guardia di Finanza, che esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione;
- commi da 527 a 529: hanno introdotto una "sanatoria" per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999. Più in dettaglio:
 - comma 527: i crediti di importo fino a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999 sono automaticamente annullati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 228/12 (29/12/12). Un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di trasmissione agli Enti interessati degli elenchi delle quote annullate e di rimborso agli Agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive attuate;
 - comma 528: per gli altri crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999 l'Agente della riscossione, esaurite le attività di competenza, provvede a darne notizia all'Ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal predetto Decreto Ministeriale;
 - comma 529: ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile;
- comma 530: ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale l'Agente della Riscossione può presentare le comunicazioni di inesigibilità agli Enti impositori e la correlata proroga al 1° gennaio 2015 dell'inizio del termine triennale per le verifiche circa tali comunicazioni da parte degli Enti stessi;

- commi da 531 a 535: hanno previsto l'istituzione, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo", deputato all'elaborazione annuale di criteri di: A) individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione; B) controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite. Tali criteri sono approvati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, ed operanti a partire successivo a quello di approvazione.
- commi da 537 a 543: hanno introdotto l'istituto della dichiarazione del contribuente per la sospensione della riscossione. Più specificamente:
 - comma 538: il contribuente ha facoltà di presentare all'Agente della Riscossione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che l'atto emesso dall'Ente prima della formazione del ruolo, ovvero la cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, è stato interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta prima che il ruolo fosse reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio dell'Ente; c) da una sospensione amministrativa concessa dall'Ente; d) da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa creditoria, emesse in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non abbia preso parte; e) da un pagamento riconducibile al ruolo effettuato in favore dell'Ente in data antecedente alla formazione del ruolo stesso; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;
 - comma 537: l'Agente della riscossione è tenuto a sospendere immediatamente le azioni riscuotitive a fronte della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di cui al comma 538;
 - comma 539: l'Agente della riscossione trasmette all'Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e l'allegata documentazione entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. L'Ente è tenuto, entro i successivi sessanta giorni, a riscontrare il debitore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, confermando al debitore la correttezza della documentazione prodotta e provvedendo contestualmente alla trasmissione in via telematica all'Agente della Riscossione del conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero avvertendo il debitore stesso dell'inidoneità di tale documentazione al mantenimento della sospensione della riscossione, dandone immediata notizia all'AdR per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo;

- comma 540: in caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione di cui al comma 539 - e di mancata trasmissione del conseguente flusso informativo all'Agente della riscossione - entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione all'AdR della dichiarazione del debitore, le partite oggetto della dichiarazione stessa sono annullate di diritto e l'Agente della Riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
- comma 541: nel caso di produzione di documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica - da parte dell'Ente - la sanzione amministrativa dal 100% al 200 % dell'importo dovuto, con un minimo di 258 euro;
 - comma 542: l'Agente della Riscossione è tenuto a fornire agli Enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o di sospensione dei carichi iscritti a ruolo;
 - comma 543: le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle dichiarazioni presentate all'AdR prima dell'entrata in vigore della Legge 228/2012. In questo caso l'Ente deve provvedere all'invio al debitore della comunicazione di cui al comma 539 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della citata Legge (29/12/12) ed il termine di 220 giorni trascorso inutilmente il quale le partite oggetto della dichiarazione del contribuente sono annullate di diritto, con conseguente automatico discarico dei relativi ruoli per l'AdR, decorre dalla medesima data.
 - commi 544 e 545: hanno introdotto l'obbligo per l'AdR di non procedere ad azioni cautelari ed esecutive per debiti fino a mille euro prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (salvo il caso in cui l'Ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539), con contestuale abrogazione del previgente obbligo di effettuare un doppio sollecito al contribuente per crediti fino a duemila euro.

Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale

Occorre infine menzionare, in ragione del suo rilevante impatto operativo sull'attività degli Agenti della Riscossione, la sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, per effetto della quale, stante l'avvenuta declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, la notifica per irreperibilità relativa non si perfeziona più con decorrenza dal giorno successivo all'avvenuta affissione presso l'albo comunale dell'avviso di deposito presso il Comune dell'atto dell'Agente della Riscossione, bensì solo ad esito:

- del deposito dell'atto nella casa comunale;